



ASL n° 7 Carbonia

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA BIENNALE DI SPECIALITA'
MEDICINALI, GENERICI ED EMODERIVATI
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 7 CARBONIA**

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto, da esperirsi è la stipula dei contratti per la fornitura per l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia di specialità medicinali, generici ed emoderivati per un periodo temporale di mesi ventiquattro, oltre ad eventuale proroga per un periodo di mesi dodici. Finalità dell'appalto è la stipula di contratti di somministrazione per la fornitura dei principi attivi analiticamente descritti nella "Scheda Fabbisogno", cui all'allegato 1) del presente Disciplinare di gara.

La procedura in argomento contempla un importo complessivo di basi d'asta pari a € 2.052.362,24 IVA esclusa riferito al periodo di un anno, e per un importo complessivo di gara biennale, pari a € 4.104.724,48, oltre a un'eventuale proroga, di dodici mesi, per € 2.052.362,24.

La gara sarà espletata mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 18 punto 1 b, della Legge Regionale 5/2007.

I principi attivi interessati, la descrizione dei lotti, le modalità di esecuzione della fornitura e le condizioni contrattuali sono quelle riportate nel presente Capitolato Speciale e nei suoi allegati.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto è esperito con affidamento contrattuale biennale.

Il verbale di aggiudicazione non dà luogo ad aggiudicazione definitiva.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto di un ulteriore anno alle stesse condizioni e prezzi, valutate le ragioni di convenienza e di interesse, previa adozione di appositi provvedimenti da notificarsi agli Operatori Economici aggiudicatari tre mesi prima della scadenza dei contratti originari e fatte salve le norme giuridiche vigenti in materia.

In assenza di esplicita richiesta di proroga da parte dell'Azienda, la scadenza rimane fissata al termine del periodo contrattuale.

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale definiti nell'art 38 del D.Lgs. 163/2006, integrato dal D.Lgs. 152/2008, dalla L. 941/2009, dal D.L. 135/2009, specificatamente identificati nell'art 34 del D.Lgs. 163/2006 e modificato dal D.L. 135/2009: gli Operatori Economici individuali, i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i Consorzi stabili, ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. 163/200, i Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi ordinari, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 163/2006, gli Operatori Economici che hanno stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEI E) ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 163/2006, gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art 1, comma 1 lett g) del D.Lgs. 152/2008.

Saranno esclusi dalla presente procedura di gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, così come espressamente previsto dall'art 38, comma 1 letto mquater, del D.Lgs. 163/2006, dopo la modifica dell'art 3 del D.L. 135/2009.

ART. 4

CARATTERISTICHE E FABBISOGNO PRESUNTO

La descrizione dei principi attivi, i quantitativi, il dosaggio e la forma farmaceutica sono dettagliatamente indicati nella scheda allegata sotto il n. 1) al presente Capitolato.

La "Scheda fabbisogno", contiene quanto necessitato all'Azienda Sanitaria di Carbonia.

I quantitativi richiesti sono espressi in "unità" intesa come unità posologica o elementare (cpr, cps, flc, fl).

Le specialità offerte devono corrispondere a quanto richiesto nella "Scheda fabbisogno", allegato 1) del presente Capitolato. Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere dotati di specifica autorizzazione all'immissione in commercio in Italia (AIC) ed essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio.

Le specialità devono essere in piena rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla Farmacopea Ufficiale italiana ed europea in vigore, sia riferite all'atto della formulazione dell'offerta che al corso della fornitura.

I prodotti offerti devono rispondere a quanto richiesto nella "Scheda fabbisogno", in termini di ATC, principio attivo, forma farmaceutica, dosaggio e unità di misura.

I quantitativi indicati nella "Scheda fabbisogno", allegata sotto il n. 1) al presente Capitolato, corrispondono a dati di consumato storico o in mancanza a presunzioni necessitate.

Come già evidenziato, i singoli quantitativi e la sommatoria degli stessi, sono da intendersi unicamente quali indicativi, soggetti a variazione in relazione alle effettive esigenze dell'Azienda e alle indicazioni che verranno fornite a seguito di valutazioni farmacoeconomiche, oltretché ad eventuali modifiche di decisioni assunte dalla Commissione per il Prontuario Terapeutico Regionale.

Pertanto, il principio ispiratore della presente procedura di gara, è quello della presupposizione e le quantità potranno variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560, 1 comma del cod. civ. per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell'Azienda nel periodo di validità contrattuale. Le quantità riportate, puramente indicative, non costituiscono impegno o promessa dell'Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare condizione dell'Azienda, nonché a eventuali misure di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Sardegna. Rientrano in tale contesto anche le decisioni aziendali connesse a processi di esternalizzazione di servizi attualmente gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle attualmente presenti. Di conseguenza l'Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a fornire alle condizioni

economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivate. Verificandosi tale ipotesi l'Operatore Economico non potrà pretendere maggiori compensi. La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati nel Capitolato.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione né di importo minimo per ogni specifica consegna.

Le forniture, potranno essere sospese o interrotte per una o più specialità, qualora decisioni motivate (variazione indirizzi terapeutici, immissione in commercio di specialità innovative, ecc.) portino alla loro esclusione dall'utilizzo in ambito aziendale.

La richiesta di fornitura è suddivisa in lotti, così come individuati nella "scheda fabbisogno" Allegato 1), secondo il numero progressivo riportato nella prima colonna in corrispondenza della descrizione del principio attivo, ordinati secondo la descrizione del "Principio attivo".

I lotti sono complessivamente in numero di **285** e sono distinti in:

- lotti semplici, costituiti da un unico principio attivo, unico dosaggio e da un'unica forma farmaceutica (a ciascun numero di lotto corrisponde un unico principio attivo);
- lotti composti, costituiti da un unico principio attivo, da più forme farmaceutiche e/o dosaggi (un unico numero di lotto è ripetuto più volte per lo stesso principio attivo).

Tali lotti non sono frazionabili.

- Per i "Preparati dei principi attivi con formulazione in cartucce": Insuline e Follitropina Beta
L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente un adeguato numero di penne.
- Per i "Mezzi di Contrasto"
L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente i necessari raccordi per iniettore automatico e le altre metodiche di somministrazione con le specificità e nelle quantità richieste in base alla diversa tipologia degli iniettori presenti nelle singole Aziende.
- Per i "Preparati a base di Alte Concentrazioni di Potassio"
Dovranno essere confezionati ed etichettati nel rispetto della determinazione AIFA dell'11/11/2005, pubblicata sulla G.U. parte prima del 17/11/2005.
- Relativamente ai "Preparati Antiblastici"
Per le soluzioni pronte: l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'Operatore Economico che avrà offerto al prezzo più basso i prodotti in soluzione pronta confezionati in flaconi protetti da film plastico o altro analogo sistema che in caso di rottura accidentale del flacone non consenta la fuoriuscita del farmaco.
Il sistema di protezione deve essere espressamente dichiarato nella documentazione tecnica.
- Per gli "Emoderivati Estrattivi e da DNA Ricombinante"
Gli emoderivati estrattivi dovranno rispondere alle normative vigenti e/o successivi aggiornamenti (L. 219/2005, DM 5.12.2006, Decreto 3.3.2005 (art.27) e successiva modifica all'art. 7 Decreto 5.12.2006).

Se attraverso gli organismi competenti (AIFA, Ministero della Salute) verranno accertate effettive difficoltà di produzione e commercializzazione di uno o più prodotti oggetto della presente procedura di gara, non verranno applicate le penali previste dal presente Capitolato.

ART. 5

NORME GENERALI DI FORNITURA

Quanto ordinato dall'Azienda, deve essere consegnato franco magazzini:

Farmacia Ospedaliera presso P.O. Sirai, Località Sirai a Carbonia

Farmacia Distrettuale in via Costituente snc a Carbonia

Farmacia Ospedaliera presso P.O. F.lli Crobu, Località Canonica ad Iglesias

Farmacia Distrettuale presso P.O. S. Barbara Via San Leonardo n. 1 ad Iglesias.

Qualora l'Operatore Economico Aggiudicatario sia un R.T.I. gli ordini di acquisto saranno indirizzati esclusivamente all'Impresa Mandataria o Capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata.

L'Operatore Economico è tenuto a fornire unicamente l'AIC aggiudicato. Una eventuale sostituzione è ammessa solo previa autorizzazione da parte dell'Azienda.

Qualora nel corso della validità del contratto, si verifichi la scadenza di un brevetto di commercializzazione esclusiva di un principio attivo aggiudicato, l'Operatore Economico Aggiudicatario deve darne comunicazione all'Azienda entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, pena la risoluzione del contratto.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, fornitore della specialità medicinale non più coperta da brevetto, è tenuto ad adeguare il prezzo contrattualizzato della propria offerta, dal giorno successivo alla pubblicazione della lista di trasparenza da parte dell'AIFA. Pertanto dovrà mantenere e applicare la percentuale di sconto offerta in gara, al nuovo prezzo al pubblico, deivato, riportato nella suddetta lista di trasparenza. In caso di non ottemperanza si procede alla risoluzione del contratto di fornitura di quel specifico prodotto.

In ogni caso, l'Azienda si riserva di attivare, per valutazioni sue proprie, entro tre mesi dalla data di scadenza del brevetto, una nuova contrattazione con i possibili fornitori della specialità genericata. L'Operatore Economico Aggiudicatario ha l'obbligo di fornire debita comunicazione scritta relativamente a variazioni dei prezzi al pubblico.

La comunicazione deve contenere i dati relativi al nuovo prezzo al pubblico:

- prezzo offerto in sede di gara,
- percentuale di sconto offerta in gara,
- nuovo prezzo di acquisto derivante dall'applicazione della medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara sul nuovo prezzo al pubblico deivato.

Qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, l'Operatore Economico è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle singole Aziende.

Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario, durante la durata del Contratto, ponga in commercio nuovi prodotti (aggiornamento tecnologico), che sostituiscano quelli aggiudicati e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, deve proporre all'Azienda la sostituzione dei prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara. L'Azienda si riserva la facoltà di accettare tale sostituzione.

E' fatto obbligo all'Operatore Economico Aggiudicatario di segnalare tempestivamente ogni provvedimento di variazione, revoca, sequestro o sospensione dell'utilizzo e/o commercializzazione dei medicinali o di suoi lotti di produzione, disposto dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa ed a provvedere all'eventuale sostituzione del prodotto nei termini di tempo e nelle modalità indicate dall'Azienda. La regolamentazione di quanto sopra trova il completamento nell'art. "Inadempienze e Penalità" del Capitolato. Nell'eventualità che nel corso della durata del contratto, sia necessario acquistare un principio attivo non ricompreso nella presente gara e commercializzato in esclusiva da un Operatore Economico Aggiudicatario, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta per l'estensione del contratto in essere. In tale caso si intendono integralmente richiamate ed accettate tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato. L'Azienda si riserva la facoltà, qualora nel corso della durata contrattuale si manifestasse la necessità di utilizzare specialità contenenti lo stesso principio attivo ma con dosaggio non previsto nella "Scheda fabbisogno", di richiedere e acquistare le nuove specialità dal medesimo Operatore Economico Aggiudicatario della fornitura del lotto corrispondente al principio attivo in questione, applicando la stessa percentuale di sconto offerta in gara rispetto al corrispondente prezzo al pubblico deivato.

Parimenti, se durante la temporalità contrattuale, si rende necessario acquistare ulteriori dosaggi a base dello stesso principio attivo, messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità contrattuale, l'Azienda si riserva di richiedere al medesimo Fornitore aggiudicatario la stessa

percentuale di sconto presentata per i dosaggi già aggiudicati in gara per il medesimo principio attivo. Al contrario, se ritenuto più conveniente, per valutazioni aziendali, si procederà ad attivazione di una nuova procedura di gara per il prodotto di interesse.

ART. 6

GARANZIE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNE

Le singole confezioni dei prodotti devono essere quelle regolarmente autorizzate da Disposizioni ministeriali e devono riportare, tra l'altro, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici. L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati. Sull'imballaggio deve essere posta un'etichetta contenente le informazioni di: contrassegno del Fornitore, indicazione dei medicinali contenuti, quantitativo, oltre a tutte le etichette previste dalla legge. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili. Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.

Dette diciture devono figurare altresì sul confezionamento primario, così come definito dal D.Lgs. 219/2006 s.m.i.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero a quanto evidenziato o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro gli stessi limiti di tempo previsti per la consegna in urgenza. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

I prodotti devono essere forniti nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza con garanzia da ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto dello stato di immagazzinaggio precedente o delle operazioni di trasporto o delle fasi di consegna, oltreché dell'influenza sul prodotto delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie, o ancora, per difetto imputabile al personale cui sono affidate le operazioni indicate, o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto. La confezione esterna deve assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packing. Eventuali precauzioni particolari da attuare per la conservazione ed il trasporto dei medicinali devono essere chiaramente leggibili. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Per quanto di interesse degli antiblastici, questi dovranno essere imballati in modo tale da evitare rotture accidentali e conseguenti contaminazioni. Sugli imballi dovranno essere poste opportune indicazioni al fine di allertare il personale addetto al ricevimento merci per consentire loro di operare in condizioni di sicurezza.

Per le specialità da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.

Al momento della consegna, i prodotti devono avere un periodo di validità (periodo intercorrente tra la data di produzione e quella di scadenza) residua di almeno 2/3 della validità complessiva prevista. In caso di contrazione della produzione o di situazione di giacenza stimata non sufficiente, può essere ammessa, previa obbligatoria comunicazione e accordi con l'Azienda, la consegna di specialità medicinali aventi un periodo di validità inferiore a quello precedentemente indicato. L'Azienda Sanitaria, previo accordo con l'Operatore Economico fornitore, può richiedere la sostituzione del prodotto in prossimità della scadenza, qualora questo non fosse stato utilizzato, senza

alcun onere a carico della medesima Azienda Sanitaria.

Le consegne sono effettuate "franco magazzino", a proprio rischio dell'Operatore con carico di spese di qualsiasi natura, nel luogo e con le modalità indicati nell'ordine, entro 8 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso, salvo accordi diversi intercorsi, sia per una tempificazione più ampia che più ristretta.

La consegna deve essere garantita anche in caso di sciopero, di impedimenti atmosferici o problematiche di viabilità.

Nel caso in cui l'Operatore Economico si trovasse nell'impossibilità di rispettare i termini fissati di consegna o in caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, deve darne immediata comunicazione (anche a mezzo e-mail, fax), entro 24 ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta, precisando la denominazione della specialità, la causa e il periodo previsto di indisponibilità.

Ciò per consentire all'Azienda di acquistare sul libero mercato prodotti di uguale qualità e quantità, con conseguente addebito dell'eventuale differenza di prezzo e di ogni altra spesa *elo danno*.

Nelle menzionate situazioni di carenza, l'Operatore può preventivamente concordare con l'Azienda l'eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone tutta la documentazione tecnica relativa.

Salvo diversa indicazione sugli ordinativi, la consegna dei pallet o dei colli singoli sono a carico del fornitore, e deve essere effettuata "a terra", oppure all'interno dei magazzini, con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet), nei giorni e orari da stabilirsi con l'Azienda.

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.

Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: data e numero di ordine, luogo di consegna. Nello stesso documento o in scheda allegata, devono essere specificati: descrizione dettagliata della fornitura, lotto di produzione, data di scadenza, numero di confezioni consegnate per ogni lotto.

Le confezioni delle specialità devono riportare la fustella, debitamente annullata, preferibilmente in rosso. Il confezionamento primario deve riportare la dicitura "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico", in conformità all'art. 29 del D.Lgs.219/2006.

L'annullamento non deve in ogni caso interferire con la leggibilità del codice a barre.

Come evidenziato, le consegne dovranno essere effettuate presso i magazzini dell'Azienda, nelle sedi indicate negli ordinativi di fornitura.

In relazione ai rischi da interferenza, ai sensi dell'art 16 del DLgs *106/2009* che ha modificato l'art. 26 del DLgs *81/2008*, in considerazione della particolare tipologia del prodotto e della sua conduzione, in linea di massima, non si prevedono oneri per la sicurezza dovuti a interferenze, e l'importo degli oneri di sicurezza per interferenze è pari a !!!Q.

ART. 7

CONTROLLI SULLE FORNITURE

I prodotti ordinati dall'Azienda Sanitaria sono ricevuti nei propri magazzini farmaceutici.

La sottoscrizione del documento di trasporto, all'atto del ricevimento della merce, indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati con quanto indicato nel documento stesso.

Di seguito, l'Azienda effettua le operazioni di controllo e di verifica della correttezza qualitativa e quantitativa, apponendo sul DDT timbro e firma leggibile di presa in carico delle specialità.

All'Operatore Economico è riconosciuta la quantità effettivamente accertata dall'Azienda, in caso di non rispondenza il fornitore deve provvedere ad adeguarne la mancata rispondenza. L'Azienda, verificherà che all'arrivo della merce, i medicinali siano dotati del periodo di validità, così come richiesto nel precedente articolo.

L'accettazione da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti del prodotto fornito e non lo esonera dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione dello stesso.

In caso di accertamento di vizi, difetti o di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali, si procede in uno dei seguenti modi:

- la merce contestata è resa al fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese entro 8 giorni; la merce in sostituzione, corrispondente all'ordine, con spese a totale carico dello stesso fornitore, deve pervenire entro 3 giorni naturali e consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- la merce contestata è resa al fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese, senza che l'Azienda ne chieda la sostituzione e proceda invece all'acquisto, in danno, presso terzi laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano; è fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi aziendali e, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Parimenti, si procede in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza del fornitore, in conseguenza dell'inadeguatezza dell'imballaggio o del trasporto e trasferimento fino al magazzino dell'Azienda.

L'Operatore Economico fornitore è tenuto a ritirare la merce ritenuta non accettabile: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell'Operatore Economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti.

Qualora l'Operatore Economico fornitore non provveda al ritiro della merce, dopo 30 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, l'Azienda può procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di conforme nota di credito.

In tutti i casi di inosservanza e inottemperanza da parte dell'Operatore Economico trova applicazione l'art. "Inadempienze e Penalità" del Capitolato.

ART. 8

DOCUMENTAZIONE DI GARA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, gli Operatori Economici devono far pervenire in conforme plico, entro e non oltre il termine perentorio di scadenza (a pena di esclusione) indicato nel bando di gara, quanto più avanti evidenziato, a mezzo:

- raccomandata postale o
- corriere privato debitamente autorizzato o
- agenzia di recapito debitamente autorizzata, o
- tramite inoltro diretto a mano con data certa (l'Operatore Economico deve affrancare l'invio in base alle vigenti tariffe del corriere prioritario, portare l'invio stesso ad un ufficio postale che vi apporrà il suo timbro e data, e lo restituirà all'esibitore, che lo recapiterà a mano, a sua cura), al seguente indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale di Carbonia - Servizio Acquisti Ufficio Protocollo
Via Dalmazia n. 83 – 09016 CARBONIA (CI)

nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

I plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, non sono ritenuti validi anche se sostitutivi o aggiuntivi di qualsiasi altro inviato in precedenza. E' ammesso plico successivo, purché giunto entro il termine di scadenza, a sostituzione o a integrazione di altro precedente.

Sono, pure, esclusi i plichi redatti o inviati in modalità difformi da quanto prescritto nel presente Capitolato di gara. I plichi presentati non possono essere ritirati.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il plico non trasparente, chiuso, sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (striscia di carta incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente) e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere, redatta in lingua italiana, la documentazione amministrativa e tecnica di seguito descritta.

L'Azienda declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura, che impediscano il recapito del plico entro il termine di scadenza.

Il plico sigillato come sopra indicato, deve recare esternamente le seguenti informazioni: oggetto della gara: "Servizio Acquisti. Procedura Aperta, per la fornitura di Specialità Medicinali. Generici ed Emoderivati per l'Azienda Sanitaria n. 7 Carbonia"; denominazione e ragione sociale del mittente, indirizzo completo, fax e numero di telefono. In caso di R.T.!. formalmente costituiti, denominazione e ragione sociale dell'Impresa mandataria. In caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, denominazione e ragione sociale di tutte le Imprese raggruppande. Il plico di cui sopra deve contenere, al suo interno n. 2 buste:

- o busta A) documentazione amministrativa
- o busta B) documentazione tecnica

ciascuna busta deve essere, non trasparente, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare all'esterno, i dati identificativi del mittente e la dicitura relativa alla documentazione contenuta, come più avanti specificato per ciascuna busta.

Il mancato rispetto delle prescrizioni suindicate comporta l'esclusione dalla gara.

ART. 9

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, recante la dicitura "Procedura Aperta, per la fornitura di Specialità Medicinali. Generici ed Emoderivati per l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia - Documentazione Amministrativa", deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

A) DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando l'apposito modello unito allegato 2 "Dichiarazione Unica - Modello per le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara" o su un facsimile assolutamente conforme allo stesso. Tale dichiarazione, deve essere resa dal legale rappresentante o procuratore o altro, di Società o titolare di Impresa individuale. La medesima dichiarazione è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000; deve essere redatta in carta resa legale, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità personale

Per i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa o Consorzi, la dichiarazione deve essere fornita con le stesse modalità, a pena di esclusione dalla gara, da ogni Operatore Economico raggruppato o consorziato.

In conformità all'art 38 del DLgs 163/2006 integrato dall'art 3 del D.L. 135/2009, gli Operatori Economici, devono allegare alternativamente DICHIARAZIONE ai sensi del comma 2, lettera a) ovvero DICHIARAZIONE ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo art. 38, circa le situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

In specie:

nell'eventualità debba essere resa DICHIARAZIONE "di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura" (art. 38, comma 2, lettera a) DLgs 163/2006) è necessario e sufficiente l'attestazione resa al punto 20) della "Dichiarazione Unica" resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di cui all'allegato in argomento.

nell'eventualità debba essere resa DICHIARAZIONE "di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta" deve essere indicato l'Operatore Economico con cui sussiste tale situazione; la stessa dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta (art. 38, comma 2, lettera b) DLgs 163/2006). Tale dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 38, dovrà essere inserita in separata busta chiusa, recente all'esterno la dicitura "Contiene dichiarazione ai sensi del punto b) comma 2 dell'art 38 del D.Lgs. 163/2006

come modificato dall'art 3 del D.L. 135/2009"

Tale busta deve essere inserita nella busta nella "BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Verranno esclusi i concorrenti per i quali l'Azienda accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte successivamente alla conoscenza dell'offerta economica, (art 38, comma 2 D.Lgs. 163/2006, come modificato dell'art 3 del D.L 135/2009).

B) ATTESTAZIONE comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione del 1.3.2009 della stessa AVCP

L'importo del contributo da versarsi, per ogni singolo lotto di partecipazione e il numero di identificazione CIG dei singoli lotti sono riportati in allegato al presente Capitolato.

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "Aut. Contro Pubb." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare:
 - codice fiscale/partita IV A del partecipante
 - CIG che identifica il lotto a cui si partecipa.

A comprova dell'avvenuto pagamento, in caso di versamento *on line*, l'Operatore Economico concorrente deve unire copia stampata dell'e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento della contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, trasmessa dal sistema di riscossione; oppure la ricevuta in originale del versamento; ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità unita a copia di un documento di identità, se attestata da persona diversa da chi sottoscrive la "Dichiarazione Unica" cui all'allegato 2).

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

In caso di RTI il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo o, in caso di RTI non ancora costituito, dall'Operatore Economico designato come capogruppo.

In conformità alla Deliberazione dell'AVCP del 1.3.2009, gli Operatori Economici che partecipano a uno o più lotti devono versare singoli contributi per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo a base d'asta.

Il pagamento del contributo, a favore dell'Autorità per la Vigilanza, dove dovuto per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta, è condizione di ammissibilità alla procedura.

In ogni caso, sarà cura dell'Azienda, ai fini dell'esclusione dell'Operatore Economico dalla gara, procedere al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato al lotto per cui si presenta offerta.

C) GARANZIA PROVVISORIA, in relazione alla garanzia da versarsi a corredo dell'offerta sotto forma di cauzione o fideiussione, l'importo della garanzia riferita a ciascun lotto, è riportato nell'allegato "Garanzia Provvisoria". A maggiore precisazione, si vuole evidenziare che:

- nel caso di partecipazione ad un unico lotto deve essere prestata la garanzia indicata nell'allegato;
- nel caso di partecipazione a più lotti sarà cura dell'Operatore Economico calcolare l'importo della garanzia da versarsi. Il calcolo interessa il totale dei lotti, ossia la sommatoria dei singoli lotti per cui si presenta offerta. Nel calcolo devono, quindi, essere ricompresi tutti i lotti, anche quelli che se singolarmente considerati non sarebbero stati oggetto di garanzia.

Pertanto l'Operatore Economico concorrente deve prestare un'unica garanzia provvisoria

corrispondente alla sommatoria degli importi-cauzione per i cui lotti presenta offerta. Nel documento dovranno essere indicati i numeri di riferimento dei lotti a cui si sta partecipando. Non deve essere prestata cauzione provvisoria, nel caso di partecipazione a singolo lotto o a più lotti, se i singoli lotti o la sommatoria dei lotti, risulta con valore inferiore a € 20.000,00 Qualsiasi difformità a quanto sopra rilevato, comporta l'esclusione dalla gara.

La garanzia, pari al 2% del valore del lotto, come indicato all'art. 75, comma 1 del D.Lgs.163/2006, deve essere prestata mediante una delle modalità indicate all'art. 75, comma 2 (cauzione) e comma 3 (fideiussione) del D.Lgs. 163/2006:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell'Azienda - Banco di Sardegna, Carbonia
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari.

In caso di deposito cauzionale potrà essere trasmessa anche copia semplice del certificato di deposito mentre in caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere presentato il documento originale.

- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda (art. 75, comma 4 del *D.Lgs.163/2006*);

- deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione al momento della sua scadenza (art. 75, comma 5 del *D.Lgs.163/2006*).

Nel contesto della stessa garanzia, o con separata dichiarazione, deve essere presentato l'impegno di un fideiussore (istituto bancario assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'Operatore Economico concorrente risultasse aggiudicatario (art. 75, comma 8, e art. 113 del *D.Lgs.163/2006*).

La dichiarazione di cui al punto precedente deve essere presentata anche dagli Operatori Economici non tenuti alla presentazione della garanzia provvisoria, il cui valore del/i lotto/i sia inferiore a € 20.000,00.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all'1 %) qualora all'Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio l'Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del *D.Lgs.163/2006*, come modificato dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000.

La copia conformizzata deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A).

Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

In caso di R.T.I. o Consorzi ordinari già formalmente costituiti, la garanzia provvisoria deve essere intestata all'Impresa mandataria.

In caso di R.T.I. o Consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti, la garanzia provvisoria è intestata sia all'Impresa mandataria che alle Imprese mandanti.

La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre:

- la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario
- la falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta
- il non fornire la prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi

richiesti

- la mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito
- il mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

L'Azienda, provvede a svincolare la relativa garanzia provvisoria:

- ✓ all'aggiudicatario, solo ed esclusivamente al momento della comunicazione della costituzione dei depositi cauzionali definitivi a favore di tutte le Aziende deleganti;
- ✓ ai non aggiudicatari, entro un termine di tempo di 30 giorni (art. 79 *D.Lgs.163/2006*) dagli atti di determinazione.

Provvede alla restituzione della garanzia, negli stessi limiti di tempo, nell'ipotesi in cui stabilisca di non procedere ad alcuna aggiudicazione (art. 75, comma 9 del *D.Lgs.163/2006*).

D) **PATTO ANTICORRUZIONE**, unito al presente Disciplinare, sotto allegato.

Tale documento, pure da inserirsi nella busta A), deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun Operatore Economico partecipante alla procedura di gara. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal rappresentante legale determina l'automatica esclusione dalla gara

Il Patto Anticorruzione è parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura.

Il documento già sottoscritto dall'Operatore Economico viene, successivamente alle risultanze della presente gara, sottoscritto dalle singole Azienda.

ART. 10

PRECISAZIONI E DOCUMENTI A CORREDO

da inserire nella stessa busta A1:

- ❖ In caso in cui la dichiarazione cui all'art. 8 punto 1), resa ai sensi del DPR 445/2000, sia sottoscritta da un procuratore speciale del/i legale/li rappresentante/i deve essere allegata, in originale o copia autentica, pena l'esclusione, la relativa procura speciale che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.
- ❖ In caso di subappalto, consentito nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del *D.Lgs. 163/2006*, nella Dichiarazione Unica, allegata, deve essere indicata la parte della fornitura che si intende subappaltare.
- ❖ In caso di avvalimento dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnicoorganizzativo di un'altro soggetto, deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 del *D.Lgs. 163/2006*, come modificato dall'art 3 del *D.L. 135/2009*.

A tal fine l'Operatore Economico Concorrente, a corredo della dichiarazione cui all'allegato deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) "Dichiarazione Unica" allegata, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali;
- b) una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa Ausiliaria;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l'Impresa Concorrente e l'Azienda, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'Impresa Concorrente
- d) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare in proprio o quale associata o consorziata;
- e) originale o copia autentica, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti l'Operatore Economico Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. In caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

In relazione alla presente procedura di gara, l'Impresa Concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono

responsabili in solido in relazione alle prestazioni delle forniture relative al contratto. Pure non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (comma 8, art 49 D.Lgs. 163/2006).

Per quanto di interesse di RTI, Consorzi, GEIE:

- ★ In caso di RTI, Consorzi Ordinari o GEIE (art. 34, comma 1, lett. d, e, f, f bis del D.Lgs. 163/2006, integrato dal D.Lgs. 152/2008), già formalmente costituiti, le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti, dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria. Nella medesima busta A) deve essere inserito lo Statuto costitutivo o il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la procura relativa, conferita a chi legalmente rappresenta l'Impresa mandataria.
- ★ In caso di RTI, Consorzi Ordinari o di GEIE non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti, dal legale rappresentante di tutte le Imprese. Deve essere presentata la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i concorrenti che intendono raggrupparsi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37, comma 8 del D. Lgs 163/2006).
- ★ - In caso di RTI o Consorzi, la dichiarazione relativa alla specificità delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 37, comma 4 del D.Lgs. 163/2006).
- ★ In caso di Consorzi Stabili o Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro (art. 34, comma 1, lett. b, c, del D.Lgs. 163/2006), le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante del Consorzio.
- ★ I Consorzi stabili e i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro (art. 34, comma 1, lett. b) devono unire apposita dichiarazione contenente l'indicazione per quali consorziati il Consorzio concorre alla gara (art.37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ferme le modifiche dell'art 17 della Legge 69/2009).

Inoltre,

- Non è ammesso che un'Impresa partecipi al medesimo lotto singolarmente e quale componente di un RT.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a RT.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dal lotto dell'Impresa medesima nonché del RTI o Consorzio, al quale l'Impresa partecipa (art 37, comma 7, del D.Lgs 163/2006);
- Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in RT.I. o Consorzio, che si trovino, rispetto ad un altro partecipante allo stesso lotto, in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre Imprese che partecipano allo stesso lotto singolarmente o quali componenti di RT.I. o Consorzio, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte per quel lotto sono imputabili ad un unico centro decisionale, così come espressamente previsto dall'art 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, come modificato dell'art 3 del D.L 135/2009, pena l'esclusione dei due concorrenti dalla gara;
- Nel caso di Consorzi Stabili, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 163/2006, questi devono indicare per quali consorziati il Consorzio concorre, agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile

Per la specifica regolamentazione disciplinare, si applica il punto 5 dell'art 36 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dal D.Lgs. 152/2008 e dall'art 17 della Legge 69/2009.

L'Azienda, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra gli Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell'art 46 D.Lgs 163/2006, si riserva di invitare l'Operatore, a mezzo di formale comunicazione, anche e-mail o fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti o dichiarazioni presentate. Pure si riserva di accertare, in

qualsiasi momento del procedimento, la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, anche attraverso l'acquisizione di documentazione originale o con le modalità consentite dalla legge. La busta A) non deve in alcun modo, pena l'esclusione, contenere elementi di carattere economico conducibili all'offerta economica.

Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere sostenuti nella redazione dell'offerta.

ART. 11

BUSTA B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

La busta B) DOCUMENTAZIONE TECNICA, recante la dicitura: "Procedura aperta per la fornitura di Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati per l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia - Documentazione Tecnica", deve contenere:

- a) scheda "Aspetti tecnico-farmaceutici ed organizzativi" di cui all'allegato del presente Capitolato, compilata e controfirmata in ogni sua parte. Deve essere data tempestiva comunicazione all'Azienda, nel caso in cui, nel tempo di validità del contratto, intervenisse qualsiasi variazione sul contenuto della stessa scheda;
- b) elenco dei lotti per i quali l'Operatore Economico ha presentato offerta, con specifica indicazione della specialità offerta (ATC, principio attivo, nome commerciale, dosaggio, forma farmaceutica, confezionamento, AIC);
- c) dichiarazione contenente:
 - o l'impegno a fornire tempestiva e preventiva comunicazione del contenuto di ogni modificazione successiva all'autorizzazione all'immissione in commercio;
 - o la disponibilità del servizio scientifico di cui all'art. 126 del D.Lgs. 219/2006, con indicazione del nominativo del Direttore del Servizio Scientifico e di quello del Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza di cui all'art. 130 dello stesso D.Lgs. 219/2006;
 - o le condizioni di conservazione e validità nel tempo per ogni prodotto offerto
 - o la presenza o assenza di lattice nella confezione del medicinale (compreso il confezionamento primario);
 - o l'impegno a ritirare *elo* sostituire le specialità medicinali sottoposte a revoca, sequestro o ritiro.
- d) copia del Decreto Ministeriale che disciplina il prezzo della specialità medicinale offerta. In particolare
 - o Farmaci con prezzo ex-Factory: deve essere inviata per tutti i prodotto offerti, copia fotostatica della Gazzetta Ufficiale relativa al Decreto Ministeriale autorizzativo dell'ultimo prezzo in vigore comprensivo di eventuali ulteriori contrattazioni;
 - o Farmaci con prezzo disciplinato dalla Legge 386/1974 (sconto non inferiore al 50% del prezzo al pubblico deivato): deve essere inviata un'autocertificazione che indichi per tutti i prodotti offerti il prezzo al pubblico in vigore (IVA esclusa) e il riferimento al Decreto Ministeriale *elo* alla Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato. Relativamente ai farmaci di classe C deve essere unita la comunicazione presentata all'AlFA
- e) schede di sicurezza dei prodotti offerti, nei casi previsti dal D.Lgs 65/2003, e cui al contenuto specificato nel DM 7.9.2002 (GU 26.10.2004), oltre alla restante normativa disciplinante la materia;
- f) Schede Tecniche dei prodotti offerti, corrispondenti all'ultimo aggiornamento approvato dall'AlFA. Le schede tecniche illustrative devono essere in lingua italiana e tassativamente contrassegnate con il numero di riferimento del lotto interessato, inclusive di tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione: descrizione dei prodotti offerti. numero ATC. numero AIC. nome della società produttrice e paese d'origine. nome della società autorizzata alla commercializzazione. tipo di confezione proposta e numero di pezzi per confezione. condizioni specifiche di conservazione *elo* di manipolazione. periodo di validità totale del prodotto e validità minima garantita dalla data di consegna. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto-RCP,

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere riunita in uno o più sintetico fascicolo, confezionato

in modo tale da garantirne l'integrità, così da non consentire la dispersione dei singoli fogli, ciascuno con le pagine numerate progressivamente

La documentazione può essere confezionata in un solo fascicolo (con documentazione ben distinta per ciascun lotto offerto), oppure più fascicoli (con documentazione ben distinta per i lotti offerti) oppure, ancora, tanti fascicoli separati quanti sono i lotti offerti. La documentazione tecnica può essere inserita in una busta singola o in due o più, recanti la dicitura: "Procedura Aperta per la fornitura di Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati per l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia - Schede Tecniche". Nel frontespizio di ciascun fascicolo deve essere apposta la dichiarazione: "Fascicolo relativo ai lotti, si compone di npagine, numerate progressivamente dal n. 1 al nn.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata inserita nella busta "An, come sopra specificato

L'Azienda, in riferimento ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica, può richiedere, se ritenuto necessario, chiarimenti ed integrazioni. Gli Operatori Economici si impegnano a produrre ogni altra documentazione, dietro esplicita richiesta, se ritenuta necessaria per la valutazione

ART 12

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

L'inosservanza, anche parziale, da parte dell'Operatore Economico Concorrente, delle prescrizioni di cui alle precedenti articolazioni, produrrà l'esclusione dell'offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi effetto.

Saranno, fra l'altro, escluse le offerte:

- pervenute fuori termine;
- mancanti dell'osservanza delle modalità richieste per la presentazione del plico;
- mancanti anche di una sola busta (busta A o Busta B);
- non rispettose delle modalità richieste per la presentazione della documentazione;
- mancanti della documentazione richiesta quale contenuto delle buste A) e B);
- espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri
- non compilate o non firmate nelle modalità previste nel presente Capitolato di gara;
- non compilate o non firmate nelle modalità previste nel presente Capitolato di gara;
- non corredate dalla "Dichiarazione Unica" allegata, ovvero corredate da dichiarazione non compilata in tutte le parti, secondo lo schema previsto;
- mancanti, nella medesima "Dichiarazione", della fotocopia di entrambe le facciate di un documento di identità, del dichiarante;
- mancanti della procura speciale, in originale o copia autentica, nel caso in cui la "Dichiarazione Unica" allegata sia sottoscritta da un procuratore speciale autorizzato, da cui lo stesso trae i poteri di firma;
- non corredate dalla garanzia provvisoria, o non corredate da documento originale se prestata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- contenenti una garanzia provvisoria non costituita secondo le modalità prescritte o contemplante un importo insufficiente rispetto a quello dovuto;
- contenenti il deposito cauzionale o fideiussione di importo ridotto al 50%, non comprovato da idonea documentazione e che il tutto non sia inserito nella busta A);
- mancante della dichiarazione contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- mancante della dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'AVCP o con errato importo contributivo, salvo verifica dell'Azienda tramite accesso al SIMOG;
- mancanti, nel caso si stato dichiarato il punto 10 b) dell'allegato "Dichiarazione Unica", delle dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o non conformi a quanto esplicitamente richiesto;

- mancante della dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del cod. civ., se non attestata nella dichiarazione resa come da allegato;
- mancante della busta chiusa contenente la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del cod. civ., come da art. 3 del D.L. 135/2009;
- mancante della documentazione specificamente richiesta nell'art 9 del Capitolato, in caso di avvalimento dei requisiti;
- mancante della documentazione specificamente richiesta nel Capitolato, in caso di partecipazione in RTI, Consorzi, GEIE;
- non corredate dal "Patto anti-corruzione", allegato, debitamente sottoscritto;
- non corredate da qualsiasi altra documentazione richiesta;
- non compilate nelle forme previste nel presente Capitolato;
- non rispettose delle clausole e condizioni tutte, così come richiesto nel presente Capitolato
- non rispettose delle sottoscrizioni, così come richiesto nel presente Capitolato.

ART. 13

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto intero non frazionabile, in base al criterio del prezzo più basso, espresso mediante offerta a prezzi unitari, di cui all'art. 82, comma 2 lett. a) D.Lgs. 163/2006,

Nella procedura di gara si distinguono differenti tipologie di lotti:

a) lotti semplici: costituiti da un unico principio attivo, da un'unica forma farmaceutica e un unico dosaggio oppure da un unico principio attivo per il quale è richiesto il prezzo per unità di misura (mg, ml, g,) in vari dosaggi. A ciascun numero di lotto corrisponde un unico principio attivo.

Dovrà essere specificato il prezzo unitario offerto, IVA esclusa, al netto dello sconto. Il valore complessivo dell'offerta è dato dal prezzo unitario netto offerto moltiplicato per la relativa quantità.

Risulterà primo classificato l'Operatore Economico che avrà presentato il valore complessivo dell'offerta più basso;

b) lotti composti: costituiti da un unico principio attivo, da più forme farmaceutiche e/o dosaggi. Un unico numero di lotto è ripetuto più volte per lo stesso principio attivo. Dovrà essere specificato il prezzo unitario offerto, IVA esclusa, al netto dello sconto per ogni formulazione e/o dosaggio richiesto.

Il prezzo unitario offerto moltiplicato per la relativa quantità rappresenta il valore del prodotto.

Il valore complessivo dell'offerta è dato dalla somma dei valori di tutti i prodotti contenuti nel lotto.

Risulterà primo classificato l'Operatore Economico che avrà presentato il valore complessivo dell'offerta più basso:

Non sono ammesse offerte incomplete, ossia prive della quotazione anche di una sola voce.

Qualora venga offerta una specialità la cui somministrazione è effettuabile con un'apparecchiatura / dispositivo specifico, il prezzo offerto si intende comprensivo della fornitura in uso gratuito degli apparecchi o sistemi specifici di somministrazione per tutta la durata della fornitura nonché della relativa assistenza.

L'Azienda non procederà all'aggiudicazione in caso di offerte con prezzi giudicati non congrui.

Mentre procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e potrà sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

ART. 14

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'aggiudicazione provvisoria è proclamata nei confronti degli Operatori Economici concorrenti risultati primi nella graduatoria di cui al successivo art. "Graduatoria di gara" del Capitolato, e per i quali sia stata accertata la corrispondenza dei prodotti offerti alle condizioni di fornitura e alle

caratteristiche richieste dal presente Capitolato.

L'aggiudicazione è effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente. L'Azienda, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto da stipularsi.

Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 86 D.Lgs. 163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del medesimo D.Lgs. 163/2006. Per la definizione e proseguo del procedimento di verifica, trovano applicazione le modifiche e integrazioni dell'art 4-quater della Legge 102/2009

Entro i successivi cinque giorni, l'Azienda, procede alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione all'Operatore Economico concorrente risultato primo nella graduatoria, nonché all'Operatore Economico concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultato secondo e comunque a tutti i candidati di cui all'art. 79, comma S, lettera a), del D. Lgs. 163/2006.

L'Azienda procede alla comunicazione agli Operatori Economici esclusi, in rispondenza all'art. 79, comma 5, lettera b), D.Lgs. 163/2006

Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, agli Operatori Economici Aggiudicatari, nonché agli Operatori che seguono in graduatoria, è richiesta la documentazione probante relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati nella domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 48 comma 2, D.Lgs. 163/2006, qualora gli stessi non siano stati già compresi fra i concorrenti sorteggiati in occasione della prima seduta pubblica di gara. La dimostrazione del possesso dei predetti requisiti, artt. 41 e 42 del D.Lgs.163/2006 (integrato dal D.Lgs. 152/2008) e art 27 e 28 della L.R. 5/2008, interessa:

- a) copia conforme del conto economico degli ultimi tre (3) bilanci depositati all'Ufficio del Registro delle Imprese, quale documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese nell'allegato 2) ai sensi del D.P.R. 445/2000 (art. 41 p 1 lett b), D.Lgs.163/2006);
- b) elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni: con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, deve essere prodotto, almeno un certificato rilasciato o vistato dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se tratta si di servizi e forniture prestate a Privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e autocertificato nelle modalità dovute (art. 42 p 1 lett a) D.Lgs.163/2006);

Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni presentate, verranno applicate le medesime sanzioni già indicate e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006).

L'aggiudicazione definitiva è quindi, disposta previa verifica, conclusasi con esito positivo, dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

La documentazione propedeutica all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto di fornitura, è quella indicata nel successivo articolo.

ART. 15

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In conformità a quanto evidenziato in premessa, l'Azienda provvede all'acquisizione e verifica della documentazione propedeutica alla sottoscrizione dei contratti stessi.

A seguito dell'atto deliberativo che recepisce le risultanze di gara, disponendone l'aggiudicazione, l'Operatore Economico Aggiudicatario nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovrà far pervenire all'Azienda, a pena di revoca dell'aggiudicazione, la seguente documentazione (in originale o in copia autentica, in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese- recante, dove dovuto, la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, DPR 252/1998, rilasciato in data non anteriore a sei

- (6) mesi dalla data di aggiudicazione. Per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, deve essere presentato certificato equipollente ovvero dichiarazione sostitutiva ex art 10 c 4 DPR 252/1998;
- b) modello GAP, dove dovuto, debitamente compilato, datato e sottoscritto nelle parti di competenza;
- c) certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2, del D.L. 210/2002, convertito dalla Legge 266/2002 e di cui all'art. 3, comma 8, del D. Lgs. 494/1996 s.m.i., ovvero copia della richiesta presentata agli Enti Previdenziali del C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) per l'ottenimento del D.U.R.C" unicamente, se in possesso dell'Operatore, per i riferimenti normativi più avanti evidenziati. La situazione contributiva oggetto di certificazione deve essere riferita espressamente alla data di scadenza indicata nell'allegato 7), Timing, alla voce "Termine ultimo per la consegna della documentazione amministrativa";
- d) l'attestazione di regolarità fiscale, cui all'articolo 38, comma 1 lettera g) del *D.Lgs.163/2006* (certificazione dei carichi pendenti, Agenzia delle Entrate);
- e) per gli Operatori Economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, DPR 633/1972.

In caso di R.T.I. , Consorzi o Gruppi:

- la documentazione di cui al precedente punto a) b) c) d) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate, ovvero da tutte le Imprese consorziate che dal Consorzio,
- la documentazione di cui al precedente punto e) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o consorziate non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- nel caso sia risultato aggiudicatario un RTI o un Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta, deve essere presentata copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il termine di quindici giorni solari di cui sopra, può a richiesta dell'Aggiudicatario provvisorio, essere prorogato, una sola volta, fino ad un massimo di dieci giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario.

In tale caso l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'Operatore Economico secondo classificato.

L'Azienda, in ogni caso, si riserva di richiedere all'aggiudicatario la presentazione di ulteriore documentazione amministrativa ritenuta necessaria. Pure, l'Azienda si riserva di procedere d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, ad accertamento della veridicità di ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'Operatore Economico aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta.

La ricezione della predetta documentazione nei termini fissati (comprensivi dei 15 giorni più eventuale proroga), nonché l'esito positivo degli accertamenti d'ufficio è presupposto essenziale per la stipulazione del contratto.

L'Azienda procederà all'aggiudicazione della gara a favore dell'Operatore Economico secondo classificato, qualora l'Operatore Economico Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta,

Per quanto concerne il certificato del Casellario Giudiziale sarà cura dell'Azienda provvedere alla richiesta del medesimo, presso i competenti uffici giudiziari.

Parimenti, in conformità all'art 16-bis, comma 10, della Legge 2/2009 sarà cura dell'Azienda, acquisire il D.U.R.C. se non prodotto dall'Operatore, come da precedente lett. c).

Successivamente a quanto sopra, al fine della stipula del contratto di fornitura l'Operatore Economico Aggiudicatario, nei termini fissati dall'Azienda, deve produrre alle stesse:

- a) garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, valida per l'intera durata del contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1944, comma 2, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all'5%) qualora all'Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l'Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del *D.Lgs.163/2006* e art 113 comma 1, come modificati dal *D.Lgs. 152/2008*), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del *DPR 445/2000*

Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, come già evidenziato, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda.

In caso di R.T.I., Consorzi o gruppi, la documentazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria o dal Consorzio.

ART. 16

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti dichiarati nel modello di "Dichiarazione Unica" allegata, come da precedente articolo. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, è fatto salvo all'Azienda e a suo insindacabile giudizio. l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa (annullamento, revoca, abrogazione).

Con riferimento ai singoli lotti aggiudicati al medesimo l'Operatore Economico, viene stipulato un unico contratto di fornitura comprendente tutti i lotti aggiudicati. Per la formale stipulazione del contratto l'Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto a presentarsi nel giorno e luogo comunicati dalle singole Aziende, e a farsi carico di ogni onere e spese inerente il contratto. Per i termini ed i tempi inerenti la stipulazione del contratto si fa esclusivo riferimento all'art 11 del *D.Lgs. 163/2006*.

ART. 17

RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO

Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell'U.O. o del Servizio, Referente della fornitura, che si rappresenterà con il Responsabile del Procedimento, nominato dall'Azienda, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

ART. 18

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto. Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del *D.Lgs. 163/2006*. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda, di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- indicazione nella Dichiarazione Unica, allegata, da presentarsi ai sensi del *DPR 445/2000*, della parte di fornitura che intende subappaltare
- deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate
- trasmissione, con il deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006

- non sussistenza nei confronti dell'affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 575/1965.

L'Azienda provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi.

Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il consenso espresso dell'Azienda (art. 116 del D.Lgs. 163/2006), in ogni caso l'Operatore Economico subentrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali.

In caso di violazione, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 cod.civ.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 cod.civ.).

ART. 19

REGIME DEI PREZZI

Le condizioni economiche sono quelle offerte dall'Operatore Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l'Operatore Economico per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, compreso l'eventuale periodo di proroga, salvo modificazioni derivanti da Disposizioni Ministeriali *elo* da Determinazioni dell'AIFA, e dovranno intendersi comprensivi di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura del prodotto e di tutti i beni e servizi previsti, ad eccezione dell'IVA.

Nel caso di variazione in diminuzione, derivante da provvedimenti normativi, il prezzo offerto deve essere diminuito della stessa percentuale di riduzione applicata al prezzo al pubblico. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione dell'Azienda

In caso di variazione in aumento, derivante da provvedimenti normativi, deve essere mantenuta la stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara. Il conseguente adeguamento, deve essere espressamente e tempestivamente richiesto all'Azienda.

ART. 20

INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Operatore Economico Aggiudicatario è soggetto, in caso di inadempienze (di interruzione o di irregolarità nella esecuzione delle forniture) a penalità comminabili senza obbligo di preventiva messa in mora da parte dell'Azienda.

L'applicazione delle penali interessa:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, l'Operatore Economico sarà tenuto alla sostituzione entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. In tale caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari alla percentuale del 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

L'Azienda può acquistare presso altri Operatori Economici le specialità, occorrenti in danno del fornitore qualora la merce non venga consegnata o sostituita nei termini prescritti. E' a carico dell'Aggiudicatario inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. L'Operatore Economico inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

L'ammontare delle penalità è addebitato, senza preventiva messa in mora, sul primo pagamento successivo da effettuarsi. In assenza di crediti o risultando questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla garanzia definitiva. In tale caso, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, l'importo della garanzia definitiva deve essere adeguato. L'Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità ritenute opportune. Il pagamento delle penali non solleva l'Operatore Economico aggiudicatario dal rispondere di eventuali danni, né lo esonera dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'insorgenza dell'obbligo del pagamento.

Relativamente alle consegne, queste, devono essere effettuate "franco magazzino" nel luogo e con le modalità indicate nell'ordine, entro 8 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso, salvo accordi diversi intercorsi tra le parti; le operazioni di scarico e le eventuali attrezzature necessarie alla messa a terra dei pallet o dei colli singoli sono poste a carico del Fornitore. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni naturali e consecutivi negli ordinativi di fornitura o nelle diffide ad adempiere fissate ex art. 1454 cod. civ., oltre all'applicazione della penale, l'Azienda può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa) addebitando all'Operatore Economico inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 cod. civ.).

L'Azienda può, inoltre, risolvere il contratto nei seguenti casi:

- n. 3 ritardi nelle consegne
- n. 3 consegne di prodotti diversi da quelli offerti in gara o consegne incomplete
- n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento delle specialità
- perdita, da parte dell'Operatore Economico dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare
- cessazione dell'attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Operatore Economico
- subappalto non autorizzato dall'Azienda. Mentre è in capo all'Azienda l'accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale, nei casi di cessione, fusione, scissione, trasformazione, così come definito dall'art. 51 deID.lgs.163/2006
- motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione.

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto deve essere autorizzata dall'Azienda.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda, il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'Operatore Economico inadempiente.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

ART. 21

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, è disposto, da parte dell'Azienda, successivamente al ricevimento dei prodotti richiesti e previa verifica degli atti dai quali si accerta la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, o di contestazioni in genere, i termini di pagamento si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati all'atto delle singole consegne.

In considerazione delle particolarità delle specialità da fornirsi, l'Azienda, se ritenuto, può concordare con l'Operatore Economico fornitore, a fronte degli ordinativi, anche disgiunti, l'emissione di un unico documento di pagamento (fattura).

Nella fattura devono essere indicati i precisi riferimenti dell'ordine e dei corrispondenti documenti di

trasporto, ossia tutti i DDT emessi relativi alle consegne effettuate ad evasione degli ordini anche disgiunti, oltre agli estremi dell'atto deliberativo di aggiudicazione e al Codice di Conto che viene comunicato dall'Azienda.

L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cod. civ.)

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico fornitore può sospendere la fornitura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati dall'Azienda a 90 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture, salvo diverse pattuizioni. E', infatti, nella facoltà dei contraenti determinare, in sede di stipulazione del contratto, termini di pagamento diversi.

Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l'ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.

ART. 22

RESPONSABILITA' E CONTENZIOSO

L'Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l'esecuzione del contratto, tutte le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda.

Le controversie insorte non esimono l'Operatore Economico Aggiudicatario dall'esecuzione del contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l'Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell'interruzione.

Le controversie che dovessero insorgere in merito alle interpretazioni contrattuali, sia di merito che relative a circostanze non contemplate dal contratto stesso, sono risolte secondo quanto stabilito dagli artt. 239/246 della parte IV del D.Lgs. 163/2006.

ART. 23

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative ai rapporti tra l'Operatore Economico Aggiudicatario e l'Azienda è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ART. 24

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 163/2006 e, in quanto compatibili, al Capitolato Generale, alle disposizioni del Codice Civile nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 25

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che:

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente e alla esecuzione del

contratto, della fornitura e dei singoli ordinativi, oltreché al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa dell'Azienda. La medesima Azienda unitamente all'Operatore Economico, aderendo al contratto, acconsente, al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, con particolare riferimento al monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché all'analisi di ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria di Carbonia.

ART. 26 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

- Allegato 2 - "Dichiarazione Unica" DPR 445/2000- "Modello per le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori Economici in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara"
- Allegato 3 - "Codice Identificativo Gara-CIG e importo contributo gara"
- Allegato 4 - "Garanzia Provvisoria"
- Allegato 5 - "Patto anticorruzione"